

IL COMMERCIO FRIULANO

Settimanale di informazioni commerciali

PUBBLICITÀ: Prezzo per ann. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 8 il mm. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Auto - Comunicati - Sentenze ecc. L. 12 il mm. Cronaca L. 15 il mm. - Rivelazioni all'ufficio di via S. Francesco 1, Udine, tel. 9-59

ANNO XXV - N. 25

UDINE, 16 LUGLIO 1946

Sped. in abb. postale II. gruppo

Avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione

R. Decreto Legislativo 27 maggio 1946 N. 436

La rivalutazione monetaria agli effetti fiscali

2

Reddito ordinario ai fini dell'imposta dei profitti di guerra - Attivi e passivi soggetti ad ammortamento - Quote di ammortamento, di deperimento e di consumo - Redditi e perdite derivanti da conguaglio di rivalutazione monetaria - Investimenti agli effetti dei bilanci - Impiego dei saldi attivi di rivalutazione.

Se ci riferiamo al R. D. n. 1745 dell'anno 1936 con il quale fu stabilito il valore intrinseco della lira a cui corrispondeva il cambio del dollaro a 19 lire, appare in tutta la sua evidenza e gravità il graduale processo di svalutazione subita dalla lira da quell'anno ad oggi. Da tempo si invocava perciò un provvedimento che sanasse le varie e stridenti sperequazioni nel prelevamento del reddito, nell'ammortamento dei beni soggetti a deperimento e consumo nonché nel caso di realizzazione di attività in cui l'utile o la perdita erano rappresentati dalla differenza tra il costo di acquisto ed il prezzo di realizzo espressi in moneta aventi diverso valore.

Il provvedimento in esame ha infatti accolto, sebbene soltanto in linea di principio, quanto sopra lamentato e prevede in conseguenza delle particolari norme di rivalutazione e di conguaglio che qui sotto si illustrano.

La rivalutazione del reddito ordinario nell'applicazione della imposta sui profitti di guerra.

Nel congegno della liquidazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili di guerra, si poneva in rilievo l'iniquità di considerare quale maggiore utile da assoggettare al tributo straordinario o magari ad avocazione, la differenza tra il reddito in lire accertato in questi ultimi anni e il reddito ordinario, riferito agli anni 1937-38-39-40, espresso in lire prebelliche. Trattasi in effetto che la citata differenza, non esprimeva un incremento di ricchezza o di reddito cui giustificasse il prelevamento a titolo del tributo straordinario, bensì una pura e semplice differenza numerica nominale.

Il grave inconveniente viene ora in parte sanato, poiché la rivalutazione è ammessa, agli effetti dell'imposta sui maggiori utili di guerra, soltanto per gli accertamenti relativi agli anni 1944 e 1945, secondo i seguenti coefficienti (art. 8 - I, II, III comma).

Se il reddito ordinario si riferisce a quello prodotto negli anni 1937-38 oppure a quello determinato in base ai capitali investiti negli stessi anni, si moltiplica per 5.

Se il reddito ordinario si riferisce a quello determinato in base ai capitali investiti nel 1939, si moltiplica per 4,35.

Idem, capitali investiti nel 1940, si moltiplica per 3,75.

Idem, capitali investiti nel 1941-42 si moltiplica per 3,15.

Idem, capitali investiti nel 1943 si moltiplica per 2,50.

Idem, capitali investiti nel 1944 si moltiplica per 1,25.

I predetti coefficienti valgono anche per la rivalutazione delle quote di reddito ordinario attribuite a variazioni di capitale in aumento o in diminuzione.

Essi sono da applicarsi per intero per la determinazione del reddito ordinario agli effetti dell'imposta straordinaria per l'anno 1945, mentre per il 1944 è stabilito che gli stessi coefficienti monetari andranno ridotti a 4/5 per gli accertamenti dei contribuenti situati a sud della linea gotica, e ad una successiva metà (cioè a 2/5), per i territori situati a nord della predetta linea. Tale diversità di trattamento va spiegata nel fatto che il processo di svalutazione monetaria nell'anno precedente quello

della liberazione, era meno accentratato a sud che a nord della linea menzionata (IV-V comma art. 8).

La rivalutazione delle attività e dei cespiti soggetti ad ammortamento e le quote di ammortamento, di deperimento e di consumo.

Ai fini della determinazione delle quote percentuali di ammortamento, ammesse in detrazione dal reddito lordo agli effetti dell'accertamento dell'imposta di R. M. e dell'imposta sui profitti di guerra, l'art. 9 I comma del decreto in esame prevede sia anzitutto provveduto ad alienare i cespiti acquistati prima del 5 ottobre 1936 secondo il R. D. n. 1745 di quell'anno, e quindi dar corso alla rivalutazione in base ai coefficienti sopra specificati.

Come per la rivalutazione del reddito ordinario agli effetti della liquidazione dell'imposta sui maggiori utili di guerra, è qui prevista una diversa misura di rivalutazione per gli anni 1944 e 1945 e soltanto per detti due anni. Infatti per la determinazione delle quote di ammortamento ammesse in detrazione dal reddito conseguito nell'anno 1945, il valore dei cespiti acquistati prima dell'anno 1939 vanno rivalutati moltiplicandoli per il coefficiente cinque, mentre i cespiti acquistati dall'anno 1939 all'anno 1944 vengono rivalutati applicando i coefficienti di maggiorazione già precisati da 4,35 a 1,25. Per l'anno 1944, i predetti coefficienti sono ridotti rispettivamente, a seconda che si tratti di cespiti situati a sud o a nord della linea gotica, ai 4/5 o ai 2/5.

Sarà opportuno precisare che il legislatore riferendosi alle quote di ammortamento, ha inteso di comprendere tanto le quote di ammortamento industriale quanto le quote di ammortamento finanziario.

Le quote di ammortamento nei bilanci delle società ed enti tassati in base ai bilanci stessi.

Per le società ed enti tassati in base a bilancio, l'art. 10 I comma, prevede che non è loro concesso di richiedere, per gli esercizi chiusi dopo il 25 giugno 1946 (data di entrata in vigore del decreto di cui trattasi), la maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili dal reddito, se prima non avranno proceduto alla rivalutazione in bilancio dei cespiti patrimoniali corrispondenti.

Per gli esercizi chiusi prima del 25 giugno 1946 è ammessa la detrazione di una quota di ammortamento da commisurarsi al valore rivalutato dei cespiti, anche se la rivalutazione non sia stata registrata in bilancio. Tuttavia gli accertamenti già divenuti definitivi restano fermi (art. 10 II comma).

Redditi e perdite derivanti da conguaglio di rivalutazione monetaria.

Oltre che nei casi sopra esposti la rivalutazione monetaria è altresì ammessa, a sensi dell'art. 9 II comma, ai fini del conguaglio monetario relativo all'accertamento dei redditi o delle perdite conseguite rispettivamente nel realizzo o nella perdita di determinate attività.

Così se dobbiamo stabilire quale reddito o quale perdita siano stati conseguiti nel realizzo, avvenuto nell'anno 1945 o seguenti, di attività acquistate prima di detto anno, o nel realizzo avvenuto nell'anno 1944 di attività acquistata prima del citato anno, si dovrà rivalutare il costo delle predette attività con i coefficienti di conguaglio monetario sopra indicati. Ammesso ad esempio che un'attività acquistata nell'anno 1938 sia costata 1000 e quindi realizzata nell'anno 1945 per 5 mila, avremo che non si potrà parlare di reddito imponibile conseguito, in quanto, rivalutando il costo di mille per il coefficiente 5, il prezzo di realizzo corrisponde a

quello di costo rivalutato.

Le citate disposizioni sono applicabili agli effetti della determinazione del reddito imponibile, tanto per l'imposta di ricchezza mobile a partire dall'anno 1944 e seguenti, quanto per l'imposta sui maggiori utili di guerra relativamente agli anni 1944 e 1945.

Nel concetto di attività determinate, precisato dal decreto, va inteso che riflettono esse sia beni immobili che beni mobili, poiché tale concetto è in relazione al fatto che sussista la possibilità di accertare gli elementi richiesti ai fini della determinazione del coefficiente di rivalutazione per conguaglio monetario.

Per la determinazione sia della quota di ammortamento che del reddito o della perdita di realizzo di cespiti soggetti ad ammortamento ed in parte già ammortizzati, la rivalutazione dovrà farsi rivalutando il costo iscritto in attivo, mediante applicazione del coefficiente corrispondente all'anno di acquisto, e rivalutando gli ammortamenti già avvenuti iscritti in passivo, mediante applicazione del coefficiente corrispondente all'anno in cui l'ammortamento è stato eseguito. La differenza tra i valori rivalutati dell'attivo e quelli rivalutati del passivo, darà il saldo attivo di rivalutazione monetaria.

La rivalutazione degli investimenti agli effetti dei bilanci e dei redditi.

Per la rivalutazione del reddito di capitali investiti o del valore di attività acquistate o rivalutate o degli ammortamenti eseguiti nell'anno 1944, agli effetti della tassazione dell'anno 1945, è

prevista l'applicazione dei seguenti coefficienti di maggiorazione: 1,25 al sud e 2,50 al nord della linea gotica. Ciò perché i valori del 1944 per il territorio a sud sono stati considerati nella misura di 4/5 di quelli del 1945, mentre nel territorio a nord sono stati considerati eguali a 2/5 di quelli del 1945.

L'impiego dei saldi attivi di rivalutazione - Loro intassabilità.

L'art. 11 del provvedimento in esame, prevede che i saldi attivi di rivalutazione monetaria « non possono essere distribuiti prima del realizzo effettivo dei cespiti » (le società, gli amministratori, i sindacati, sono soggetti alla pena pecuniaria di cui al II e III comma dell'art. 11), mentre possono essere destinati a copertura di perdite o portati in aumento del capitale. In caso di passaggio a capitale, è stabilito che la riserva ordinaria della società debba essere nello stesso tempo aumentata di modo che il rapporto prima esistente tra capitale e riserva rimanga invariato.

I saldi attivi di rivalutazione monetaria o plusvalenze di conguaglio monetario, non costituiscono utile, cioè incremento di ricchezza. Essi non sono perciò tassabili né agli effetti della ricchezza mobile, né sono soggetti all'imposta straordinaria sui dividendi in caso di imputazione al capitale.

Anche in caso di trasferimento a capitale, i predetti saldi non sono soggetti ad imposta proporzionale di registro.

Dr. Ovidio Marzona

(Continua)

Importanti decisioni del Consiglio della F. I. P. E.

In questi giorni si è riunito a Roma il Consiglio di Presidenza della Federazione Italiana Pubblici Esercizi.

A tale riunione sono intervenuti i rappresentanti delle principali Unioni Pubblici Esercizi dell'Italia fra cui i sigg. Italo Cattaneo di Milano, Giustino Sinigaglia di Udine, dott. Ubaldo Brascchi di Genova, Guido Fulgenzi di Venezia, Teodoro Nicodano di Torino.

Le discussioni sono state laboriose ed hanno avuto per oggetto tutti i problemi oggi pendenti, da quello organizzativo a quello fiscale, da quello economico a quello sindacale, ecc.

Sul problema organizzativo è stata riaffermata la necessità di dare il massimo incremento possibile alle Associazioni già sorte e di istituire altre nei centri dove ancora non esistono.

Verrà potenziato inoltre il Comitato regionale, prendendo opportune intese con le Associazioni dei commercianti, con le quali esistono numerosi problemi in comune.

Sempre sul piano organizzativo e per l'esame degli aspetti che in sede locale possono presentare i diversi problemi di natura fiscale, economica e sindacale, nel prossimo mese di agosto sarà tenuto, prima a Roma e poi a Salerno, un raduno centro-meridionale, alla cui realizzazione provvederà in modo particolare il sigg. Luigi Di Mayo.

Fu esaminata ancora la posizione dell'ex Confederazione Fascista del Commercio in liquidazione, argomento che particolarmente interessa le aziende associate, le quali hanno diritto di seguire le sorti dell'asse patrimoniale della detta ex Confederazione.

E' stato provveduto inoltre a valutare la possibilità di creare la rappresentanza degli esercenti pubblici spettacoli in seno al Comitato regionale, in modo che anche questa categoria, possa ade-

guatamente fare sentire la sua voce ed essere tutelata.

Venne quindi posto in discussione il problema dei rapporti di lavoro con i dipendenti delle aziende. I convenuti hanno stabilito di adottare un'unica linea di azione, in modo che i rapporti tra gli associati e i lavoratori dipendenti si svolgano nella dovuta atmosfera di collaborazione.

Circa i problemi di carattere fiscale è stato preso atto delle dichiarazioni rese dal Ministro per le Finanze, on. Scoccimarro, al presidente della F.I.P.E. in ordine al fatto che non verrà imposta nessuna addizionale per il Fondo solidarietà nazionale sulla I.G.E.

Sono stati discussi anche i criteri di imposizioni dell'imposta di consumo. Per tale questione sono affiorate due tendenze: una che considera l'opportunità di applicare detta imposta all'origine e l'altra che preferisce l'imposta corrisposta sotto forma di abbonamento.

Per la I.G.E. venne esaminata anche la questione della liquidazione per l'anno 1945, ed al riguardo sono stati assunti contatti con la Direzione generale del competente Ministero delle Finanze.

Esportazione manufatti artigiani

L'Unione Artigiani della Provincia di Udine comunica a tutti gli artigiani, che si sono costituite Organizzazioni per l'esportazione di manufatti artigiani verso le due Americhe.

Considerata l'alta importanza della iniziativa, che potrà favorevolmente incidere sulla ripresa economica e sullo sviluppo della attività artigiana, per il collocamento dei propri prodotti sui mercati delle due Americhe, si invitano tutti gli artigiani a voler far pervenire alla sede dell'Unione, via Zanon, 2 - Udine, distinta dei loro prodotti, possibilmente corredata da fotografie.

COMMERCianti!

Leggete e concludete

Sembra di prossima emanazione una legge sindacale, che costituirebbe la « magna carta » delle organizzazioni, di fronte alla quale sarebbe indispensabile non farsi trovare impreparati per modo che tale legge non risenta troppo delle influenze di altre categorie. Basti por mente alla riforma tributaria che deve essere vista nel suo complesso, e non per singoli argomenti e che se riuscisse quale si desidera porterebbe un tale vantaggio di fronte al quale il sacrificio per i contribuiti non si può dire, irrisorio. Basta considerare la riforma della previdenza e l'assistenza che vanno gravando sempre più sui nostri organizzazioni.

Siamo agli inizi di un periodo di attività eccezionale, di una gara che si concretterà nel traguardo della nuova costituzione; sarebbe assai amaro e mortificante vedere proprio le nostre categorie ripiegarsi in una inerzia riprovevole sotto ogni aspetto, mentre altre, e in primo luogo quelle dei lavoratori, serrano le file e fanno sentire sempre più forte la propria voce.

Chi si illude di potersi chiudere nei confini della propria azienda dimostra miopia e mancanza del senso della realtà.

Siamo entrati nel secondo semestre del 1946 e ancora qualche commerciante non ha provveduto al versamento della prima rata dei contributi associativi.

La cosa, oltre a creare un imbarazzo finanziario alla Associazione, dispiace per la scarsa sensibilità dimostrata da tali soci in questi momenti eccezionali.

L'Associazione si trova nel punto in cui si dovrebbe cominciare a sfruttare il terreno preparato fino ad ora, e dovrebbe affrontare la battaglia in tutti i campi, dove esistono problemi di vastissima portata e di massima complessità per i quali sarebbe necessario attuare studi approfonditissimi e seri, che concretassero le aspirazioni delle categorie.

Non si può certo parlare di gravità dell'onere contributivo quando si pensi che 1000 lire attuali corrispondono a molto meno di 50 lire d'anteguerra e che la quota associativa è comprensiva dell'abbonamento al settimanale « Il Commercio Friulano », il cui costo è inferiore a quello degli analoghi periodici di tutta Italia, e delle quote da versarsi alle Organizzazioni Centrali.

A questo proposito, nessuno vorrà negare l'utilità di avere a disposizione un giornale che non solo porta tempestivamente in ogni azienda tutte le notizie che possono interessare il commercio, ma che si porta voce dei giusti diritti della categoria di fronte alle Autorità e all'opinione pubblica. Quanto alla Confederazione Generale Italiana del Commercio alla quale la nostra Associazione ha creduto di aderire, possiamo assicurare che la sua opera presso le Autorità Centrali è insostituibile e preziosa poiché ora, come non mai è necessario e doveroso convergere tutte le forze al Centro, perché là si combatte la battaglia in cui esito potrà pregiudicare quello di ogni altra futura.

Tornando ai contributi associativi va ricordato che gli stessi furono fissati a termine di Statuto dopo libera discussione dell'Assemblea Generale dei Soci del 10 marzo 1946, regolarmente convocata ed alla quale ognuno aveva il diritto di intervenire e far sentire la sua voce.

L'impegno del socio è dunque effettivo e legale e perseguibile anche in via giudiziaria. Confidiamo tuttavia che non sia necessario ricorrere a tali misure estreme, per cui il presente invito sarà pienamente inteso dalla sensibilità dei commercianti e nessuno vorrà fare la parte del dissidente greto ed egoista che vive da parassita sfruttando l'Organizzazione che tutti difende e tutela.

Spacci padronali

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi, sempre sollecita negli interventi a tutela della categoria, ha emanato in questi giorni la circolare che segue, in merito agli abusi di ogni genere che si commettono da parte di Enti e di privati a danno degli esercenti:

« Da parte di alcune Associazioni periferiche sono state segnalate situazioni allarmanti in merito alle numerose infrazioni che si operano agli articoli 86 e 103 del T.U. di P.S. ed art. 190 e 206 del Reg. esecutivo di P.S. da parte di botte e o spacci » alla frasca » pseudo esercenti muniti di licenze temporanee, spacci di enti collettivi, circoli privati, Enal, sezioni di Partiti ecc., di rivendite provviste solo di licenze comunali, i quali vendono al dettaglio vino sfuso, somministrano liquori senza limite di orario, a qualunque clientela e nei modi loro non consentiti, mettendo in non cale le disposizioni di legge su ricordate.

Questa Federazione, raccogliendo le segnalazioni pervenute dalle Associazioni dei Pubblici Esercizi di Siena, Trento, Udine, Ancona, Brescia, Padova, è puntualmente intervenuta presso il Ministero per l'Interno al fine di ottenere un energico intervento presso le Autorità locali onde queste si attengano alle disposizioni vigenti nel rilascio delle licenze, e presso gli organi periferici di polizia perché intervengano prontamente per il rispetto dell'ordine e la repressione degli abusi. Il Ministero ha assicurato il suo pronto intervento specie in quei luoghi dove si verificano i maggiori abusi.

Come già annunciato con nostra circolare N. 40 del 27-5-1946 è in corso di elaborazione e sarà tra breve pubblicato un decreto che stabilirà la facoltà di concedere licenze più o meno limitate agli spacci istituiti nei circoli affiliati all'Enal, in deroga al rapporto limite di cui all'art. 95 del T.U. di P.S. In riferimento a questa situazione veramente allarmante, che colpisce con una illecita concorrenza soprattutto gli esercenti dei centri minori, è necessario che all'azione condotta al centro dalla Pipe con il consueto impegno venga con carattere di urgenza promossa un'azione di coordinato affiancamento da parte delle Associazioni periferiche. Occorre pertanto che le Associazioni dei Pubblici esercizi convochino le Assemblee delle categorie più direttamente interessate (rivenditori di vino, osterie, bar e caffè) nel capoluogo come nei centri minori della provincia? Prendendo spunto dalla presente circolare le Assemblee, puntualizzate la situazione locale, esprimano in un ordine del giorno il fermento della categoria per lo stato di abuso in atto che rende caotica la situazione delle licenze, turbando l'andamento del mercato. Si precisi tra l'altro: la illecita concorrenza svolta dagli spacci Enal che pullulano ovunque, alle volte con ingresso diretto su strada e con esposizione di tavoli e somministrazione di vini e liquori a chiunque; l'abuso delle vendite cosiddette « alla frasca » che, iniziate per una sola botte di vino di produzione, proseguono poi la loro attività con vino di acquisto; il diffondersi e l'illecito prolungarsi delle licenze temporanee, la abusiva vendita di vino sfuso per asporto da parte di chi non è munito di licenza di P.S.; e quegli altri inconvenienti più particolari che si riscontrano in loco.

Tale ordine del giorno, approvato dalla Assemblea, venga inoltrato al Sindaco, al Questore ed al Prefetto chiedendo la pronta repressione degli abusi, soprattutto degli spacci Enal e perché vengano repressi le altre infrazioni alla legge di P.S. Copia degli ordini del giorno vengano inviati anche al Ministro degli Interni e nei casi più gravi si invii un telegramma che sintetizzi la situazione. Copia degli o.d.g. e dei telegrammi vengano inviati cortesemente a questa Federazione. Dall'azione concorrente delle Associazioni periferiche o riporteremo di ottenere l'appoggio necessario perché nei confronti degli spacci Enal venga stabilita una più rigida disciplina e perché il rispetto della legge venga mantenuto anche per quel che concerne la vendita di vini e di alcoolici.

Gli esercenti sono pregati di attenersi alle istruzioni della circolare di cui sopra, dandone comunicazione all'Unione Esercenti di Udine. Sarà inoltre opportuno che venga segnalata con precisi dati di fatto le irregolarità riscontrate onde l'Unione ne possa dare segnalazione alle Autorità competenti.

ARTIGIANATO FRIULANO In materia di "canoni,

RUBRICA SETTIMANALE DELL'UNIONE ARTIGIANI DEL FRIULI

Riduzione del coefficiente imposta generale sull'entrata dovuta dagli artigiani

Si comunica la seguente circolare in data 28 giugno 1946 degli organi dell'artigianato romano:

« Si fa seguito alla circolare in data 23 aprile c. a. con la quale si dava comunicazione alle Associazioni Provinciali delle disposizioni del Ministero delle Finanze in ordine ai criteri da adottarsi per la determinazione del canone relativo all'imposta generale sull'entrata e nel contempo delle proposte avanzate dalle Associazioni sottoscritte per ottenere la riduzione del coefficiente di capitalizzazione del reddito di R. M. fissato dalla circolare n. 62354 del 10 aprile 1946, per comunicare che il Ministero delle Finanze, accogliendo la nostra richiesta a suo tempo avanzata, è venuto nella determinazione di ridurre da cinque a tre il coefficiente di capitalizzazione stabilito per la liquidazione del canone personale dell'imposta sull'entrata per l'anno in corso, sulla base del reddito di R. M.

Nel contempo il Ministero ha disposto la rateizzazione dell'ammontare degli arretrati dell'imposta stessa.

**

L'Unione Artigiani della Provincia di Udine è lieta di poter annunciare agli artigiani un'altra meta raggiunta con la riduzione del coefficiente di capitalizzazione, per l'imposta generale sull'entrata, da cinque a tre.

Ciò significa che per determinare l'importo, sul quale calcolare l'imposta sull'entrata, l'Ufficio del Registro moltiplicherà il reddito di R. M. dichiarato dall'Ufficio delle Imposte, per il coefficiente tre anziché per il coefficiente cinque.

Questo a datare dal 1. gennaio 1946.

L'ultima legge sull'imposta sull'entrata stabiliva che il coefficiente di capitalizzazione per la categoria artigiani fosse il cinque.

L'Unione Artigiani di Udine, rilevato che per la categoria professionisti, iscritti per l'imposta di ricchezza mobile nella categoria C1, la legge fissava il coefficiente di capitalizzazione tre, rappresentò immediatamente all'Associazione dell'Artigianato Italiano l'incongruenza dell'ultima legge sull'imposta sull'entrata nei riguardi degli artigiani. Infatti non si comprendeva perché gli artigiani, iscritti nella categoria d'imposta di ricchezza mobile C1, dovessero essere soggetti al coefficiente di capitalizzazione cinque e non tre come è stabilito per i professionisti.

Ed è in seguito alla protesta dell'Unione di Udine che gli organi romani hanno chiesto al Ministero delle Finanze la riduzione del coefficiente da cinque a tre.

Avviso agli Artigiani

In seguito alla modifica del coefficiente di capitalizzazione per l'imposta sull'entrata, l'Ufficio del Registro procederà alla rettifica dell'imponibile a datare dal 1. gennaio 1946.

D'accordo con l'Ufficio stesso onde evitare perdite di tempo agli artigiani, l'Unione Artigiani invita tutti gli interessati a presentare all'Unione il certificato di liquidazione imposta generale sull'entrata rilasciato loro dall'Ufficio del Registro.

L'Unione curerà l'invio del certificato all'Ufficio del Registro per la necessaria rettifica.

Per gli artigiani destra Tagliamento

Passaggio dalla Cat. B alla C1

L'Unione Artigiani di Udine comunica.

L'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Pordenone delega questa Unione a raccogliere le domande per il passaggio di categoria dalla B alla C1 e dopo averle vagliate secondo le norme contenute nella circolare ministeriale n. 2160 le presenterà all'Ufficio Distrettuale di Pordenone.

Questa Unione invita tutti gli artigiani iscritti della Destra Tagliamento a voler sillicemente passare presso la sede in Via Zanone 2, Udine, per la compilazione del modulo.

NOTIZIARIO ECONOMICO

CARBURIO DI CALCIO

Continua la distribuzione del carburio di calcio per il mese di luglio.

LEGNAME E COMPENSATO

Continua la distribuzione del legname e compensato per il mese di luglio.

Ritiro tariffe sarti e barbieri

Ci sono ancora molti artigiani sarti, barbieri e parrucchieri di Udine e Provincia che non hanno ritirato le tariffe.

Questa Unione prega gli artigiani

che ancora non sono in regola di voler ritirare le tariffe con la massima sollecitudine affinché non incorrano nelle penalità stabilite dall'art. 52 della Legge Comunale e Provinciale. Le sopradette tariffe devono essere esposte nell'esercizio in modo ben visibile.

Abbonamenti al Giornale "L'Artigianato Friulano,"

L'Unione Artigiani si sta interessando per il recupero del canone di abbonamento pagato dagli artigiani per il 1945 all'amministratore del giornale "L'Artigianato Friulano". Tutti gli artigiani che hanno pagato tale abbonamento sono invitati a comunicarlo all'Unione Artigiani (Via Zanone, 2) ed a delegare l'Unione stessa per la riscossione della quota di abbonamento non usufruita.

La lettera di delega dell'artigiano all'Unione potrà essere di seguente tenore:

"All'Unione Artigiani della Provincia di Udine UDINE

Il sottoscritto artigiano dichiara di aver pagato l'abbonamento al giornale "L'Artigianato Friulano" per il 1945.

Delega l'Unione Artigiani della Provincia di Udine a svolgere la pratica per ottenere dall'amministratore del giornale il rimborso della quota di abbonamento non usufruita, essendo venuta a mancare la pubblicazione del giornale nei primi mesi del 1945.

Autorizza l'Unione Artigiani a riscuotere detta quota e rilasciare quietanza.

La quota riscossa sarà accreditata al sottoscritto in conto contributi dovuti all'Unione.

Firma dell'Artigiano ed indirizzo

delle rivendite di generi di monopolio

Nella riunione dei rivenditori generali di monopolio svoltasi il 27 giugno u. s. presso l'Associazione Commercianti, venne data comunicazione ufficiale che, merco l'azione svolta a fondo, dall'Associazione Nazionale di Categoria, sono stati raggiunti quei risultati giustamente attesi e reclamati dai tabaccai: l'abbandono definitivo, cioè, della riscossione dei canoni arretrati e già sospesi dal IV trimestre 1943-44 a tutto Giugno corrente anno.

La vittoria ottenuta dalla nostra Associazione Nazionale, che ha tenuto fronte senza tentennamenti per oltre un anno, all'irrigidimento dell'Amministrazione del Tesoro, decisa a recuperare l'ingente somma costituita dai detti canoni arretrati, è degna del massimo rilievo, sia sotto l'aspetto economico che sotto quello morale-sindacale, e conferisce prestigio e valorizzazione all'Organo Nazionale che inquadra e rappresenta gli interessi delle cinquantamila aziende di tutta Italia.

Con il primo luglio anno corrente entreranno in vigore i nuovi canoni a carico delle rivendite, le cui aliquote sono state determinate in seno alla Commissione Mista, della quale fanno parte alcuni Membri della Giunta Esecutiva della nostra Associazione Nazionale.

Dopo tre lunghe sedute, culminate con quella avvenuta alla presenza del Direttore Generale, la Commissione Mista ha potuto ottenere in seguito alle valide argomentazioni prospettate, che il Rapporto 1-16 chiesto dalla Direzione Generale, venisse limitato a 1-18, con evidente vantaggio della nostra categoria.

Trascuriamo le nuove aliquote: esenzione del canone sino a L. 50 mila di aggio annuo sui tabacchi;

da L. 50.000 a L. 80.000 canone 20%;
da L. 80.000 a L. 240.000 canone 30%;
da L. 240.000 a L. 400.000 canone 40%;
oltre le L. 400.000 canone 50%.

ferme restando le disposizioni di cui all'Art. 76 del vigente ordinamento, cioè le rivendite situate nei Comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti beneficeranno della riduzione del venti per cento su dette aliquote, quelle dei comuni sotto i cinquantamila abitanti, riduzione del trenta per cento su quelle dei comuni con oltre duecentomila abitanti riduzione del quaranta per cento e quelle dei comuni con oltre duecentomila abitanti riduzione di cinquantamila per cento.

E' doveroso riconoscere che l'Associazione Nazionale e per essa i Membri della Giunta esecutiva e del Consiglio Nazionale, hanno bene meritato dalla Categoria, alla quale hanno dato e continuano a dare la propria opera con senso di responsabilità e con passione.

Da quanto sopra scaturisce la imprescindibile necessità che tutti i tabaccai abbiano a rinforzare economicamente e moralmente la propria Associazione Nazionale, con la loro piena e totale adesione, affinché la stessa possa continuare nella propria opera di tutela degli interessi di categoria.

Di tale opera beneficiano tutti i distintamente, il che significa che l'aderire all'Associazione è, più che un dovere, un atto di onestà poiché non è ammissibile che solo una parte della categoria faccia le spese di tutti gli altri che amano sottrarsi al loro elemento di dovere di partecipare alla vita sindacale.

Plinio Palmato
Direttore responsabile

UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE
Via Treppo - Telef. 2-52

Venerese - Pelle
Dr. FALESCHINI - Specialista

10-12.30, 16-19.30, Vicolo Brovedaga,
(da piazza Matteotti a via Zanone)

Anche voi

avete grande interesse a conoscere la rivista mensile

PRODURRE E VENDERE

Esce regolarmente il 15 di ogni mese e tratta argomenti pratici, interessanti gli affari e il lavoro, riporta risultati di studi, di ricerche e di esperienze italiane ed estere.

Chiedete alla editrice Sata - Trieste - Piazza Neri, 4 il programma dettagliato che vi verrà spedito

GRATIS

FILTRI - POMPE

per vini, liquori, profumi, prodotti farmaceutici ecc.
PIGIATRICI - TORCHI
RIEMPITRICI
per cantine

AGENZIA ENOLOGICA ITALIANA
MILANO - Via Settembrini, 6
Per Udine - Cav. LUIGI PORZIO
Via Romeo Battistig, 7 - Telefono 9-15

IDRAULICA Forniture tecniche industriali
AUGUSTO GECELE - Udine, via Aquileia N. 34
Articoli di migliori qualità e prezzi di assoluta concorrenza

La "VETROARTISTICA,"

Viale della Vittoria 7 - UDINE - Telefono N. 14-76

LAVORAZIONE:
VETRI - CRISTALLI - SPECCHI
Assortimento Cristalli per Vettrine
a PREZZI RIBASSATI

olivetti



M.40/3
terza serie

Esclusivo per la Provincia di UDINE

ENRICO TUDELLI

UDINE - Via Marcollovecchio, 19 - Tel. 12, 29

PORDENONE - Via Mazzini, 34 - Tel. 4, 24

Autorimessa «TORINO»

BORLENGHI e RENZULLI

RICAMBI e RIPARAZIONI

AUTO - MOTO - MOTOCARRI

CONCESSIONARIA PER UDINE E PROVINCIA

Motocarro «BORDONE»

UDINE - Piazza 1, Maggio, 11 - Telefono 8,35

Officina Autorizzata Motocarro «MACCHITRE»

Leggi e disposizioni economiche

COMMERCIO ESTERO

Benestare bancario all'esportazione. - La Confindustria, con circ. n. 149 del 5-6-46, comunica che le norme per le esportazioni di merci con pagamento in valuta libera trasferibile (presentazione di benestare bancario) non hanno valore per le esportazioni verso Paesi con i quali vigono accordi di clearing. In tali casi gli esportatori devono munirsi della licenza ministeriale eseguendo le norme al riguardo.

Delegazione tecnica a Washington. - La Confindustria, con circ. n. 52 del 10-6-46, comunica che la Delegazione Tecnica Italiana a Washington si trova nell'impossibilità di evadere tutte le richieste di informazioni che le vengono rivolte da ditte private. Queste debbono rivolgersi alla Confederazione stessa in Roma, Via del Plebiscito, 102.

CREDITO

Industrie alberghiere. - Con R. D. 29-5-46, n. 452 («Gazz. Uff. » 10-6-46, n. 133-32) sono stati concessi i seguenti contributi a favore di coloro che intendono riparare, ricostruire, costruire, ampliare, migliorare e arredare alberghi, stabilimenti idrotermali o balneari, rifugi alpini e impianti turistici in genere: una volta tanto sino al 25 per cento del capitale impiegato; rateale per 25 anni del 2,50 per cento dei mutui contratti, in misura non superiore al 50 per cento del capitale impiegato per l'esecuzione delle opere e al 25 per cento del nuovo arredamento.

LAVORO

Tessili - Maestre. - Con accordo stipulato il 19-5-46 tra la Confindustria e la F.I.O.T., la paga iperaia oraria delle maestre tessili è stata fissata in L. 16.30. Della paga assorbe sino a concorrenza del suo importo le eventuali condizioni di miglior favore in atto, la percentuale di maggiorazione contrattuale e di fatto per le maestre retribuite a cottimo, nonché la partecipazione sotto qualsiasi forma al guadagno di cottimo del reparto.

Integrazione guadagni. - Il Comitato della Cassa Integrazione ha deliberato di estendere il beneficio della integrazione anche ai lavoratori dipendenti da industrie stagionali vere e proprie con ciclo lavorativo inferiore ai sei mesi. Ai lavoratori di industrie soggette a disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione spetta l'integrazione per le ore non lavorate nei periodi previsti dalla legge qualora nei periodi stessi le aziende svolgano attività

inferiore ai sei mesi, l'integrazione spetta per le ore prestate nel ciclo lavorativo.

PRODUZIONE

Gomma - Blocco dei rottami. - Il Ministero dell'Industria e Commercio (Ufficio Recupero), con circ. n. 550822/206 dell'1-6-46, ha precisato che il blocco dei rottami di gomma disposto col D. M. 12-4-46 si riferisce a tutti indistintamente i cascamis esistenti e prodotti sul mercato, di provenienza alleata o governativa.

PREZZI

Energia elettrica. - Il Ministero dell'Industria e Commercio con circ. n. 53 del 4-5-46 ha autorizzato l'applicazione nell'Alta Italia di un sopraprezzo temporaneo sull'energia elettrica per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio u. s. di cent. 30 al Kwh. per consumo fino a 15.000 Kwh. mensili e di cent. 15 per i consumi in eccedenza. Il sopraprezzo deve essere dalla Società versato ad un fondo congiunto destinato a rimborsare le Società stesse dell'onere per la produzione termoelettrica.

VARIE

Recupero impianti esportati. - La Confindustria, con circ. S/40 del 21-5-46, comunica che le aziende i cui macchinari sono stati esportati dai tedeschi devono farne denuncia su appositi moduli predisposti dal Ministero Industria e Commercio all'Ufficio Recupero Impianti esportati in Germania - Roma, Via Gaeta, 3.

Situazione contributiva dei pubblici esercizi

In occasione della riunione del Consiglio di Presidenza della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, il Presidente Sig. Decker Bruno è stato ricevuto dal Ministro Scoccimarro al quale ha prospettato alcune questioni tecniche particolari concernenti la situazione contributiva dei pubblici esercizi, in relazione alla pressione tributaria da cui le categorie degli esercizi pubblici sono gravate.

Tra l'altro il Ministro delle Finanze ha dato assicurazione al Presidente della Fipe che nel decreto di riforma del Fondo di Solidarietà nazionale, che verrà pubblicato a giorni, tra le varie imposte indirette su cui graverà una addizionale del dieci per cento a favore del Fondo, non è più compresa - come era stato contemplato precedentemente - l'im-

dalla Fipe, perché l'aliquota della I.G.E. già così onerosa non venisse aumentata, ha trovato accoglienza presso il Ministero, in riferimento anche alle assicurazioni date dal Ministro stesso ai dirigenti della Fipe in merito alle direttive del Ministero che tendono ad attenuare l'aliquota di una imposta che grava già così fortemente sui contribuenti.

Nuovi accordi salariali Anticipo ai dipendenti

La locale Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ha disdetto col 30 giugno gli accordi salariali in vigore ed ha avanzato nuove proposte, sia di carattere normativo che di carattere salariale.

L'Associazione ha avuto un primo contatto con le Associazioni consorelle del Veneto in una riunione regionale tenutasi a Padova il 21 giugno e nella quale è stata fissata una linea di condotta unitaria da seguire nelle trattative.

Da parte sua la Confederazione Generale Italiana del Commercio, per aderire ad analoga richiesta della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, ha chiesto il mandato di stipulare un accordo normativo a carattere nazionale e di fissare un minimo contrattuale, pure di carattere nazionale.

Nella riunione dei Capi Gruppo dell'Associazione Commercianti della Provincia tenutasi il 28 giugno, è stato deliberato di conferire alla Confederazione il richiesto mandato, previo accordo con le altre Associazioni del Veneto e di soprassedere quindi all'esame delle proposte avanzate dai lavoratori, in attesa di concordare la misura della contingenza che dovrà essere regolata provincialmente su scala mobile.

In attesa della conclusione degli accordi in questione, si invitano le ditte a corrispondere ai dipendenti un anticipo provvisorio, a valere sugli eventuali futuri miglioramenti salariali, nella misura del 15 per cento del totale degli emolumenti contrattuali corrisposti al 30 giugno, con decorrenza 1. luglio p. v.

Una precisazione dell'Ass. Commercianti circa la distribuzione delle gomme d'auto

In relazione al comunicato della Camera di Commercio del giorno 25 giugno u. s., l'Associazione dei Commercianti, incaricata della distribu-

VOI DITE

che la pubblicità costa? Avete calcolato, però, quanto di più Vi costi rimanere ignoti alla massa di coloro che hanno bisogno di Voi, dei Vostri prodotti, dei Vostri servizi, ma non Vi conoscono? Affidate la Vostra pubblicità al

COMMERCIO FRIULANO

che Vi farà conoscere in tutte le Provincie Italiane

Per informazioni rivolgersi uffici pubblicità:

COMMERCIO FRIULANO Trieste, piazza Neri 4, tel. 74.38